STATUTO

Art.1

DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE.

E' costituita ai sensi delle norme di cui al titolo II del libro I del Codice Civile un' Associazione per la gestione faunistica venatoria ed ambientale dell'Ambito Territoriale di Caccia denominato "ancona I (uno)" comprendente a termini del piano faunistico regionale delle Marche approvato con atto n. 260 del 07/03/1995 i territori dei Comuni della Provincia di Ancona ivi indicati. La denominazione dell'Associazione è "Ambito Territoriale dì Caccia Ancona I (uno) "- negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà altresì essere utilizzata la denominazione abbreviata. "ATC Ancona uno o " ATC AN 1 " o " A. T. C. Ancona I " o " A. T. C. ANI".

Sono ammessi di diritto all'A.T.C. Ancona I tutti i cacciatori residenti nei comuni ricompresi nello stesso A.T.C. Ancona I di cui al precedente comma. I diritti e gli obblighi degli associati sono stabiliti dalla L. R- Marche n° 07 del 05/01/1995. 3.- La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2095. La stessa potrà essere prorogata, ovvero anticipata, con deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale di Caccia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R 14/07/1977 n. 616 e della L.R n. 7 del 05/01/1995, l'Associazione chiederà alla regione Marche il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

L'associazione provvederà alla propria registrazione nel pubblico registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 33 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in Arcevia, alla Via Ramazzani n. 79.

Art.2

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

- L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Ancona 1, nonché ogni attività
- II. di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'A.T.C. medesimo.
- A tale fine l'Associazione svolgerà tutte le funzioni previste per gli organismi di gestione delle norme via via vigenti in materia, ed in particolare, dalla legge 11/02/1992 n. 157 della legge regionale Marche n. 07 del 05/01/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'associazione, comunque, potrà svolgere ogni attività. connessa con la tutela, la conservazione ed il miglioramento del territorio e dell'ambiente e formazione degli interessi, della coltura e di ogni prodotto in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola direttamente o anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione al capitale di società e/o a consorzi di impresa per la realizzazione di specifici progetti istituzionali, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione sul territorio, di selvaggina
- In particolare, a titolo esplicativo e non tassativo, l'associazione potrà:
- a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- b) redigere piani locali di assestamento faunistico con particolare riferimento alle popolazioni di specie oggetto di prelievo venatorio con contestuale programmazione degli interventi di gestione faunistica ivi comprese le immissioni a scopo di ripopolamento ed i prelievi;
- c) studiare ed attuare gli interventi per il miglioramento degli habitat;
- d) provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole, in conformità allo specifico regolamento provinciale ed al piano faunistico provinciale per: la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio; le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, sia nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea ed italiana man mano vigenti che non dismessi;

il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazioni dì siepi, cespugli ed alberi atti alla sosta ed alla vita della fauna selvatica; la tutela dei nidi e dei nuovi nati; la diversificazione ambientale mediante differenziazione delle colture; la collaborazione attiva ai fini del tabellamento, dei censimenti, del controllo dei predatori, del miglioramento ambientale, della difesa delle colture vulnerabili, della manutenzione e cura degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, dell'utilizzo di metodologie lavorative e di macchine agricole atte a salvaguardare le specie selvatiche e la loro prole in particolar modo durante la fase riproduttiva, della razionalizzazione dell'uso di sostanze chimiche in agricoltura, dell'istituzione di fasce di rispetto dell'erogazione di tali sostanze;

- e) erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole, ivi compresa quella zootecnica, della fauna selvatica e dell'esercizio della caccia (nonché erogare contributi per interventi diretti a prevenirli);
- f) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali:
- g) effettuare anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporne alle Amministrazioni competenti;
- h) organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico ed ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente;

L'Associazione potrà inoltre:

- a) gestire Zone di Ripopolamento e cattura, Zone di Addestramento cani. Aziende faunistiche-venatorie, Aziende agrituristico-venatorie, Centri or-vati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- b) gestire od assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina.
- c) Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le associazioni che perseguono fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con od avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fini di lucro.

Art.3

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA.

- L'assemblea dell' A. T. C. Ancona I è composta da n.50 (cinquanta) membri.
- 2.- Le rappresentanze, a norma dell'art 17 della L.R Marche n. 7 del 05/01/1995 nonché della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 766 del 18/03/1996 sono così definite:

Associazione venatorie riconosciute a livello nazionale 38% pari a 19 rappresentanti.

Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale 38%; pari a 19 rappresentanti.

- Organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale 24% pari a 12 rappresentanti. Le rappresentanze di cui al comma precedente sono calcolate sui numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di nomina dell'assemblea.

Il numero degli iscritti nell'intera provincia di Ancona e nel complesso dei comuni costituenti l' A.T.C. Ancona I deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dai rappresentante provinciale della Associazione o dell' Organizzazione o, in mancanza di tali strutture, da quello regionale.

- i nominativi dei designati di ciascuna Associazione od Organizzazione in seno all'Assemblea sono indicati dai rappresentanti provinciali delle singole Associazioni od Organizzazioni, ovvero da quelli regionali se non sono rappresentanze provinciali.
- 6.- i componenti dell'Assemblea durano in carica. tre anni a decorrere dalla data di convocazione della prima Assemblea i medesimi possono rivestire le loro cariche per più mandati anche non consecutivi. L'Assemblea si deve costituire entro trenta giorni dalla scadenza del mandato precedente ed è convocata dal Presidente uscente. 7.- Il Presidente del Comitato di Gestione uscente almeno 90 giorni prima della decadenza, richiede formalmente alle Associazioni Venatorie Naturalistiche ed alle Associazioni Agricole di cui all'art. 18 della L.:R. Marche n. 7/1995 di designare i propri rappresentanti alla nuova Assemblea.

Art.4

COMPETENZE DELL 'ASSEMBLEA.

I.- L'Assemblea dell'A.T.C. ancona l'ha le seguenti competenze:

Approva lo statuto proposto in prima stesura. dal comitato di Gestione,

Approva le modifiche allo statuto proposte dai comitato di Gestione o dai componenti della stessa;

Prende visione delle relazioni annuali di bilancio, di quella preventiva e di quella consuntiva ed approva il Bilancio preventivo e consuntivo; il bilancio di previsione è approvato entro il 20 dicembre e quello consuntivo entro il 20 maggio:

Elegge il Comitato di gestione con le modalità di cui al successivo art. 6;

Elegge il Collegio dei sindaci revisori dei conti su proposta del comitato di gestione.

Art.5

FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA.

- I.- Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà dei membri assegnati.
- 2. le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti (maggioranza relativa) tranne che per le decisioni relative all'approvazione dello statuto, alle modifiche dello stesso ed all'elezione del Comitato di gestione.
- 3.- Le deliberazioni relative all'approvazione dello statuto ed alle modifiche dello stesso, sono valide solo se sono assunte con l'intervento dei due terzi dei componenti in carica, dell'assemblea e con la maggioranza. assoluta dei votanti (metà. più uno dei voti dei membri m carica presenti).
- 4.- Se la prima convocazione relativa all'approvazione dello statuto od alle modifiche dello statuto va deserta. per la mancata presenza di almeno i due terzi dei componenti in carica. dell'assemblea, l'approvazione e rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine dì otto giorni nella quale si procede a nuova votazione; la deliberazione è in tal caso valida qualunque sia il numero dei presenti. Tale nuova votazione deve avvenire a maggioranza relativa dei voti (voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti).
- 5.-Coloro che si astengono dalla votazione vengono computati fra i presenti ma non fra i votanti.
- 6.-L'assemblea è convocata dal presidente del comitato di gestione
- 7.-Il Presidente dell'assemblea è il presidente del Comitato di Gestione.

L'elezione dei componenti il Comitato di Gestione è disciplinata dal successivo art. 6 (sei).

Il processo verbale dell'Assemblea è inviato entro quindici giorni alla provincia di Ancona; esso è redatto, se non altrimenti previsto dalla legge, da un Segretario verbalizzante scelto, se presente, fra i dipendenti dell'A.T.C. Ancona I, o, altrimenti nominato dall'Assemblea.

Art.6

COMITATO DI GESTIONE: COMPOSIZIONE, DURATA ED ELEZIONE

1-Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. Ancona I è formato a termini dell'art. 16 della L.R Marche n.7 del 05/1/1995 nonché della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 766 del 18/3/96 da undici componenti e cioè:

da tre componenti scelti fra quelli designati dalle Associazioni Venatorie in seno all'Assemblea;

da tre componenti scelti fra quelli designati dalle Organizzazione Agricole;

da due componenti designati dalle Associazioni protezionistiche;

da un rappresentante della Provincia dì Ancona;

da un rappresentante della Comunità Montana "Esino-Frasassi";

da un rappresentante del comune con la maggiore superficie agro-silvo-pastorale come risultante dall'ultimo censimento decennale ISTAT dell'agricoltura precedente il rinnovo del Comitato di Gestione.

2-I componenti del Comitato di Gestione durano m carica. tre anni; i medesimi possono rivestire la loro per più mandati anche non consecutivi. Le incompatibilità e la decadenza. dei componenti il Comitato di Gestione sono quelle disposte dell'art, 18 della L.R n. 7 del 05/01/1995.

3-Il Comitato di Gestione nominato dalla Provincia dopo l'entrata in vigore della L.R del 05/01/1995, resta in carica. fino al 29/12/1998.

4-Il presidente del Comitato di Gestione uscente, almeno 90 giorni prima della decadenza. del Comitato di Gestione, richiede formalmente le designazioni di cui all'art. 18 della L.R Marche n. 7/1995 alla Provincia di Ancona, alla comunità Montana ed al comune con maggiore superficie agro-silvo-pastorale dell'A.T.C. Ancona I.

5-Il presidente del Comitato di Gestione uscente, almeno 90 giorni prima della decadenza. del Comitato di Gestione, richiede formalmente alle Associazioni Venatorie, Agricole e Naturalistiche rappresentate nell'Assemblea, di indicare ciascuna due nominativi fra i quali l'Assemblea stessa sceglierà i componenti del nuovo Comitato di Gestione.

6.- L'Assemblea, come costituitasi, elegge nella sua prima adunanza, da tenersi obbligatoriamente entro 45 giorni dall'avvenuta decadenza del precedente Comitato di Gestione, il nuovo Comitato di Gestione.

7-L'elezione dei componenti il Comitato di gestione non è valida se non è fatta. con l'intervento dei due terzi dei componenti l'Assemblea in carica.

- 8-L'elezione del Comitato di gestione avviene a votazione palese, deve essere fatta una votazione per l'elezione di ogni componente il Comitato di Gestione. Le votazioni debbono avvenire a maggioranza relativa dei voti (voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti).
- 9.- La prima votazione è valida se sono presenti almeno i due terzi dei componenti in carica dell'Assemblea Qualora la prima convocazione sia andata. deserta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni nella quale si procede a nuova votazione che è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei votanti.
- 10.- In caso di morte, dimissioni o decadenza. di un componente del Comitato di gestione, entro quindici giorni dal fatto, il presidente del comitato di Gestione convoca l'assemblea per la sua sostituzione
- 11.- L'Assemblea elegge il nuovo membro del Comitato di Gestione a scrutinio palese scegliendo fra i designati della componente (associazioni venatorie, naturalistiche o associazioni agricole) da cui proveniva il sostituto. Viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Per la validità dell'Assemblea si applica quanto previsto dal precedente comma sette.

Art. 7

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA: ORGANI

Gli Organi dell'A.T.C. Ancona I sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente.
- c) Il Comitato di Gestione.
- d) Il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

Art. 8

IL PRESIDENTE.

Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato di gestione e rappresenta l'Associazione di fronte a terni ed in giudizio.

Il presidente è eletto dal Comitato di Gestione nel suo seno con le modalità di cui al successivo art9 e resta m carica. fino al rinnovo del Comitato di Gestione dell'A.T.C. Ancona I e comunque non oltre tre anni. Può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) convoca il Comitato di gestione dell'A.T.C. ancona l e l' Assemblea dei soci fissando la data e l'ordine del giorno della seduta.
- b) presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea
- c) rappresenta l'Associazione negli Organismi pubblici e privati cui essa aderisca;
- d) svolge la funzione di coordinamento e controllo di tutte le attività;
- e) sovrintende all'attività del personale dipendente e/o convenzionato;

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente. Il Vice Presidente è eletto con le stesse procedure e maggioranze previste per l'elezione del Presidente.

Art. 9

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE.

- I.- Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. Ancona I fra i suoi componenti, a scrittura palese, nella prima seduta successiva all'approvazione dello Statuto dell'A.T.C. Ancona 1 e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento. Viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti con le modalità di seguito descritte. Tale seduta è da tenersi nel termine massimo di otto giorni da quello dell'approvazione dello Statuto. In caso dì successiva vacanza dell'ufficio, è eletto nella prima seduta dopo la vacanza medesima, seduta da tenersi obbligatoriamente entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza
- 2.- L'elezione del presidente non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei componenti del Comitato di Gestione in carica ed a maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dei voti dei consiglieri in carica presenti).

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluti, si procede ad una votazione dì ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione, il maggior numero di voti, ed è proclamato

Presidente quello che ha conseguito, nel ballottaggio, la maggioranza. assoluta di voti (metà più uno dei consiglieri presenti).

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza. assoluta anzidetta, la elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione purché sia presente la metà più uno dei componenti il Comitato di Gestione in carica. In tale votazione è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

Un esemplare del processo verbale della nomina del Presidente è trasmesso alla Provincia dì ancona, a cura del Segretario verbalizzante del Comitato di Gestione, entro otto giorni dalla data della seduta:

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Comitato di Gestione dell'A.T. C. Ancona I chiamato a tale funzione dal Presidente.

Art 10

COMITATO DI GESTIONE: COMPITI

Il Comitato ha i compiti di cui all'Art. 16 ed all'Art. 19 della L.R 5/01/1995 n. 7 nonché, in generale, tutti i compiti operativi relativi agli scopi dell'associazione elencati al precedente Art.2 ed in particolare quelli di amministrazione ed organizzazione, quelli in materia faunistica, tecnica ambientale nonché quelli in materia di vigilanza fissa e volontaria in collaborazione con la Provincia nonché tutti quelli che la Legge e lo Statuto non riservano all'Assemblea ed al Presidente.

E' in ogni caso fatto divieto al Comitato di gestione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART 11

COMITATO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO.

I.- Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà dei membri assegnati. In caso di numero dispari di membri assegnati, l'arrotondamento va fatto per eccesso.

Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti (maggioranza relativa). In caso di parità prevale il voto del Presidente. Coloro che si astengono dalla votazione vengono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

I verbali delle riunioni del Comitato di gestione sono inviati entro quindici giorni alla Provincia di Ancona.

Art. 12

REVISORI DEI CONTI.

I.- Il Collegio dei Revisori dei Conti, o Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi soci o non soci. Devono essere inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Art. 13

COLLEGIO SINDACI REVISORI. DURATA IN CARICA.

I .- I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Art. 14

PRESIDENZA DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.

II Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno, a maggioranza, il suo Presidente.

FUNZIONAMFENTO DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E SUE COMPETENZE.

- 1.-II Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
- 2.-Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
- 3.-Delle riunioni del Collegio deve redigere processo verbale, che viene trascritto nei libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e sottoscritto dagli intervenuti. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di tre giorni al Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. Ancona I.
- 4.- Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. di voti. Il revisore eventualmente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 5.- Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della Associazione mediante attestazione della corrispondenza. delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed m particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e i risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
- 6.- Il Collegio dei revisori deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza. di cassa e l'esistenza. o meno dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Associazione m pegno, cauzione o custodia
- 7.- I Sindaci revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza; degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Collegio dei Revisori predispone una relazione da allegare al Bilancio di previsione ed a quello consuntivo.

Per quanto noci espressamente previsto dal presente Statuto in merito al Collegio dei sindaci revisori dei Conti, si applicano le disposizioni di cui agli art. 2397 e seguenti del Codice Civile m quanto applicabili.

I.- Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato di Gestione predispone il bilancio annuale di previsione costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli; entro il 31 dicembre dello stesso anno il Comitato di Gestione invia alla provincia il suddetto bilancio di previsione unitamente ad una relazione programmatica. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di Gestione predispone il bilancio consuntivo dell' esercizio precedente da presentare all'Assemblea per l'approvazione; entro il 30 maggio lo invia alla Provincia

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato di Gestione presenta alla provincia il rendiconto di cui al comma nove (9) dell'Art.19 della L.R n° 7/1995.

Art.17

PATRIMONIO.

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote dì iscrizione annuale degli associati;
- b) dai finanziamenti che saranno erogati dalla regione Marche e dalla Provincia di Ancona e di altri soggetti pubblici e privati.
- c) Dagli eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- d) Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- e) In caso di scioglimento dell'associazione, o comunque di una cessazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'associazione o scopi affini escluso comunque qualsiasi rimborso agli associati . Potrà essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe ai fui di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art, 3 comma 190 delle legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18

DISTRIBUZIONE AVANZO DI GESTIONE.

L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale. E' espressamente escluso lo stato di socio temporaneo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.19

NORME TRANSITORIE.

Per il primo esercizio, il bilancio di previsione verrà deliberato entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione dello Statuto.

Art.20

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.